



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito www.comune.cembralisignago.tn.it

Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41

della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- 1 FERRAZZA Alessandra - Sindaco
- 2 TABARELLI Laura - Vicesindaco
- 3 PAOLAZZI Diego - Assessore
- 4 GOTTARDI Fabrizio - Assessore
- 5 ZANOTELLI Damiano - Assessore

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il Segretario Comunale dott. Pierino Ferenzena.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott.ssa Alessandra Ferrazza nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Comune di Cembra Lisignago, con decreto del Commissario Straordinario nr. 53 dd. 20.04.2016, ha deciso, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI adottando il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 04 dd. 25.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e simili, nel confermare la previgente scelta dell'applicazione di una tariffa di tipo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013, ha recepito le novità normative intervenute, con particolare riferimento al D.M. 20/04/2017 ed alle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente ed alla cessazione d'efficacia, dall'1.01.2021;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di:
 - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
- in attuazione di tale norma di legge in data 31.10.2019 ARERA ha emanato le seguenti delibere:
 - n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
 - n. 444/2019/R/rif, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- in particolare la delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, nel nostro contesto il Comune, il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- ARERA provvede all'approvazione degli atti ricevuti una volta verificata la coerenza regolatoria;
- nel corso dell'anno 2021 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova Deliberazione 3 agosto 2021 nr. 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ha dettato le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedendo anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025, tramite un complesso sistema di fogli di calcolo definiti “Tool di calcolo”. Il principio

alla base dell'MTR-2 è in continuità e coerenza con quello precedente e si basa su una determinazione tariffarie costruita tramite dati di costo certi derivati dai conti consuntivi approvati dal soggetto Gestore per gli anni 2020 e 2021. Le entrate tariffarie di ogni anno dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente di un limite imposto dallo stesso metodo di calcolo.

- inoltre, con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR- 2)” A.R.E.R.A. ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%.

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Il provvedimento adotta il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Con deliberazione n. 8 dd. 24.03.2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all’art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

L’avvenuta approvazione delle modifiche alle linee guida per la compilazione del piano economico finanziario – P.E.F. – per il periodo 2022 – 2025 da parte del Consiglio comunale con la deliberazione nr. 6 dd. 17.02.2022, consente alla Giunta Municipale di adottare le tariffe entro il termine dell’approvazione del bilancio, secondo il piano finanziario strutturato con le regole dell’MTR-2;

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del regolamento comunale e dalla sopraccitata delibera di ARERA n. 363/2021 è ora necessario adottare il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022; tale piano è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.), per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa;

Si dà atto che il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dal dott. Michele Moser, revisore dei conti del Comune di Sover, dalla dott.ssa Cristina Camanini, revisore dei conti del Comune di Giovo, e dal dott. Tommaso Gabrielli, revisore dei conti del Comune di Mezzolombardo, con provvedimento di data 24 marzo 2022, agli atti sub. prot. nr. 2569 dd. 29.03.2022, come da apposito incaricato conferitogli con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lavis n. 35 dd. 10.02.2022;

In merito alla procedura di approvazione delle tariffe la citata deliberazione n. 363/2021, in continuità con la precedente n. 443/2019 di ARERA, stabilisce che:

- il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro i 30 giorni dall'approvazione, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi per l'anno 2022 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del piano finanziario per l'anno 2022, come risulta dal documento (Allegato "A1") che si unisce al presente provvedimento e che, in sintesi, attesta un fabbisogno di € 204.689,04.= (comprensivo di € 8.800,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico), per servizi svolti dal Comune;

Preso atto che, dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF 2022-2025 è stato redatto in conformità alle delibere ARERA, che prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio 2020, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- si registra un incremento di spesa di € 10.388,06.= rispetto all'anno precedente, aumento pari al 5,35%. Per il 2022 i costi fissi ammontano ora ad € 115.648,37.= (comprensivo di € 8.800,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico) pari al 56,50% dei costi totali, mentre i costi variabili sono pari ad € 89.040,67.= pari al 43,50% dei costi totali;
- come previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale, la quota relativa ai costi variabili è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
 - La quota servizi, pari al 30% dei costi variabili, è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta della frazione umida e dei rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorchè non usufruiti dagli utenti;
 - La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si conferma anche per l'anno 2022 la riduzione del 30% della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica (Art. 16, 1° comma regolamento). Il costo presunto della riduzione da considerare in sede di determinazione della quota fissa a carico dei contribuenti è pari a presunti € 8.800,00.= come da dati comunicati dal gestore del servizio ASIA;
- si conferma per utenze domestiche dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 130,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma, 1° capoverso del regolamento);
- si conferma per utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per

- l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente (Art. 18, 1° comma, 2° capoverso, lettera a. del regolamento);
- per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma, 2° capoverso, lettera b. del regolamento).
- si conferma anche per l'anno 2022 la sostituzione nella misura del 100% dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni (Art. 18, 2° comma del regolamento):
 - A) per i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
 - B) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22" e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica il 75,70% dei costi, mentre il restante 24,30% a carico delle utenze non domestiche come da allegato "B" alla presente.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI.P. da applicare per l'anno 2022;

Ritenuto di procedere, oltre all'adozione del PEF per l'anno 2022 secondo le risultanze di cui all'allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2022, secondo le risultanze di cui all'allegato "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che:

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato stabilito l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 16 nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18.

Esaminati, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe TA.RI.P. che si intendono applicare per l'anno 2022;

Ricordato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*.

Preso atto che, per effetto dell'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.,

Visto il D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto l'art. 33 della Legge n. 488/99,

Viste le sopraccitate deliberazioni di ARERA;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e copertura della spesa.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- Di **adottare**, per quanto esposto in premessa, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 redatto secondo il MTR-2 definito con deliberazione di ARERA 363/2021, nell'importo di € **195.889,04.=**, quale risulta dai documenti allegati "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da:
 - Piano Economico Finanziario anno 2022;
 - Relazioni di accompagnamento al PEF anno 2022;
 - Dichiarazione di Veridicità rilasciata dal Gestore ASIA.
- Di **approvare** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TA.RI.P da applicare nell'anno 2022 secondo le risultanze di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
- Di **approvare** l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2022 secondo le risultanze di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
- Di **trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.
- Di **fissare** nella misura del 30% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale.
- Di **fissare** come segue la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
 - dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 130,00.= per richiedente;
 - dove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
 - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.
- Di **dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2022.
- Di **dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.
- Di **stimare** in € 5.000,00.= annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 6), e di impegnare la somma al bilancio pluriennale 2022/2024, competenza 2022 come segue:

Codice conto finanziario	Missione – programma- titolo	Capitolo
1.04.02.05.999	12.05.1	12050469/0

- Di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

11. Di **dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2 al fine di permetterne la sua tempestiva applicazione.

Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;*
- b) *ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;*
- c) *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- *il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;*
- *non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.*

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO		
	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	9.429	-	9.429	9.429	-	9.429	9.429	-	9.429	9.429	-	9.429
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	19.429	-	19.429	19.429	-	19.429	19.429	-	19.429	19.429	-	19.429
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	41.575	-	41.575	41.575	-	41.575	41.575	-	41.575	41.575	-	41.575
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	60.106	-	60.106	60.106	-	60.106	60.106	-	60.106	60.106	-	60.106
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{IMP}	7.318	-	7.318	5.371	-	5.371	6.133	-	6.133	6.133	-	6.133
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	18.632	-	18.632	18.632	-	18.632	18.632	-	18.632	18.632	-	18.632
Fattore di Sharing - b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing	5.589	-	5.589	5.589	-	5.589	9.316	-	9.316	9.316	-	9.316
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compostaggio	31.884	-	31.884	31.884	-	31.884	31.884	-	31.884	31.884	-	31.884
Fattore di Sharing - a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing - b(1+a)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compostaggio	10.522	-	10.522	10.522	-	10.522	17.534	-	17.534	17.534	-	17.534
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	13.697	-	13.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricupero della J(Ta-2)max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	108.249	-	108.249	118.899	-	118.899	110.020	-	110.020	110.020	-	110.020
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	15.130	-	15.130	15.130	-	15.130	15.130	-	15.130	15.130	-	15.130
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	27.226	-	27.226	27.226	-	27.226	27.226	-	27.226	27.226	-	27.226
Costi generali di gestione - CGG	45.880	-	45.880	45.880	-	45.880	45.880	-	45.880	45.880	-	45.880
Costi relativi alla qualità di credito inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO _{AL}	953	-	953	953	-	953	953	-	953	953	-	953
Costi comuni - CC	74.059	-	74.059	74.059	-	74.059	74.059	-	74.059	74.059	-	74.059
Ammortamenti - Amm	20.227	-	20.227	18.252	-	18.252	22.420	-	22.420	25.234	-	25.234
Accantonamenti - Acc	829	-	829	829	-	829	829	-	829	829	-	829
- di cui per costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	829	-	829	829	-	829	829	-	829	829	-	829
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore o da c/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per delti non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	9.308	-	9.308	7.910	-	7.910	9.797	-	9.797	11.091	-	11.091
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IC}	230	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{passivo}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale - CK	30.593	-	30.593	26.991	-	26.991	33.045	-	33.045	37.154	-	37.154
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{FIX}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{FIX}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 - CO ¹⁰ _{IMP}	1.021	-	1.021	1.021	-	1.021	1.702	-	1.702	1.702	-	1.702
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	9.095	-	9.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricupero della J(Ta-2)max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo	127.876	-	127.876	117.201	-	117.201	123.934	-	123.934	128.045	-	128.045
J(Ta+2) + J(Ta) prima delle detrazioni di cui all' Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	238.148	-	238.148	237.200	-	237.200	233.957	-	233.957	238.065	-	238.065
J(Ta+2) + J(Ta) dopo le detrazioni di cui all' Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	238.148	-	238.148	237.200	-	237.200	233.957	-	233.957	238.065	-	238.065
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %		85%		85%			85%		85%			85%
g _{col} / ton		879,26		879,26			879,26		879,26			879,26
costo unitario effettivo - C _{UEff} €/cent/kg		20,34		21,10			22,28		22,44			22,44
Benchmark di riferimento (cent/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)		27,59		27,59			27,59		27,59			27,59
Coefficiente di graduabilità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y ₁		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
Totale - y		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
Coefficiente di graduabilità (1+y)		1,00		1,00			1,00		1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
g _{col}		1,7%		1,7%			1,7%		1,7%			1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X _{col}		0,10%		0,10%			0,10%		0,10%			0,10%
Coef. per il miglioramento previsto della qualità - Q _{col}		4,00%		0,00%			0,38%		0,00%			0,00%
Coef. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P _{col}		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%			0,00%
Coef. per decreto legislativo n. 116/20 - C _{col}		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		5,40%		1,40%			1,98%		1,40%			1,40%
J(Ta)		1.044,9		1.014,6			1.019,8		1.019,8			1.014,6
J(Ta+2)		238.148		237.200			233.957		238.065			238.065
J(Ta+2) - J(Ta)		78.088		89.041			100.685		95.449			95.449
J(Ta+2) - J(Ta+1)		107.413		106.846			98.338		98.338			107.521
J(Ta+1) - J(Ta)		185.501		195.889			199.023		199.023			202.970
J(Ta+2) / J(Ta)		1,2838		1,2109			1,1765		1,1724			1,1724
J(Ta+2) - J(Ta)max applicabile nel rispetto del limite di crescita della J(Ta+2) - J(Ta)		155.889		199.023			202.970		202.970			204.218
J(Ta+2) - J(Ta)max applicabile nel rispetto del limite di crescita della J(Ta+2) - J(Ta)		42.259		38.172			39.987		39.987			31.848
J(Ta) dopo distribuzione della J(Ta-2)max		89.041		100.685			95.449		95.449			95.302
J(Ta) dopo distribuzione della J(Ta-2)max		106.848		98.338			107.521		110.915			110.915
J(Ta+2) - J(Ta) dopo distribuzione della J(Ta-2)max		195.889		199.023			202.970		206.218			204.218
Detrazioni di cui al comma 1.4 dello Delermino n. 2/DRI/2021 - parte variabile		-		-			-		-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 dello Delermino n. 2/DRI/2021 - parte fissa		-		-			-		-			-
J(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 dello Delermino n.2/DRI/2021				89.041			100.685		95.449			95.302
J(Ta) totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 dello Delermino n.2/DRI/2021				106.848			98.338		107.521			110.915
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 dello Delermino n.2/DRI/2021				195.889			199.023		202.970			204.218
Attività esterne Ciclo Integrato RU												

Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO	costi fissi	costi variabili	totali
percentuali U.D. anno precedente			
01. Costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	22.356,72	-	22.356,72
02. Costi generali di gestione (CGG)	37.674,20	-	37.674,20
03. Costi comuni diversi (CCD)	0,00	-	0,00
04. Altri costi comuni (ACC)	792,79	-	792,79
05. Costi spazzamento e lavaggio strade, aree pubbliche (CSL)	12.423,57	-	12.423,57
06. Costi del capitale (CK)	25.121,71	-	25.121,71
07. Approvazioni tariffe	0,00	-	0,00
08. Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	7.468,33	-	7.468,33
09. Oneri relativi all'IVA e altre imposte (c.v.)	0,00	-	0,00
10. Costi operativi incentivanti (CO ¹⁰)	1.021,05	-	1.021,05
11. Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati (CRT)	5.248,01	-	5.248,01
12. Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati (CTS)	10.589,46	-	10.589,46
13. Costi di trattamento e riciclo razz differenziata (CTR)	19.613,31	-	19.613,31
14. Costi della raccolta differenziata per materiale (CRD)	27.025,17	-	27.025,17
15. Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	-7.465,05	-	-7.465,05
16. Oneri relativi all'IVA e altre imposte (c.v.)	0,00	-	0,00
17. Costi operativi incentivanti (CO ¹⁰)	7.312,57	-	7.312,57
18. Costi altri servizi (TV)	0,00	26.712,20	26.712,20
TOTALE	106.848,35	89.040,68	195.889,03

55.010,91
100.931,59
0,55